



Istituto Comprensivo Statale "De Amicis-Milizia"

Via R. Lombardi, 7 – 72024 Oria (BR) – tel. 0831845555 telefax: 0831.845016

C.M. bric825006 C.F. 80003090745 e-mail: bric825006@istruzione.it



Unione Europea
FONDI - "Competence for Growth" (FSE)
FONDI - Fondo per lo Sviluppo (FSE)
D.D. Cooperazione Affari Sociali e pari Opportunità
D.D. Politiche Regionali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



Con il contributo italiano del governo italiano

Circolare n. 183

Oria, 7 febbraio 2022

Ai genitori
Ai tutori
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alle studentesse/agli studenti
Al personale scolastico
Scuola "De Amicis-Milizia" Oria
Ai referenti COVID

p.c. al DSGA
Sedi

Oggetto: Art. 6 D.L. 5/2022 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Si trasmette di seguito l'art. 6 del D.L. 5/2022 avente ad oggetto gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Le precedenti misure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le azioni già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:

Nelle scuole dell'infanzia:

co.1 lett.a)	
1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe	2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico
In presenza	Sospensione delle relative attività didattiche
1) l'attività educativa e didattica prosegue per tutti coloro che non risultano positivi	2) tutti gli studenti/sse
con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età	Autosorveglianza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie .
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.	per una durata di cinque giorni dalla data dell'ultimo contatto
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;	La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati

Nelle scuole primarie:

Co. 1 lett.b)		
1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni/e presenti in classe	2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni/e presenti in classe se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.	
In presenza	In presenza	Didattica digitale integrata per 5 gg.
1) l'attività didattica prosegue per tutti tranne coloro che risultano positivi;	2) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,	2) per gli altri alunni/e.

	oppure di avere effettuato la dose di richiamo Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale	
con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni/e che abbiano superato i 6 anni età.	Autosorveglianza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore di sei anni.	Quarantena precauzionale
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.	fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19	per una durata di cinque giorni
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;		La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati Obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

Nelle scuole secondarie di primo grado

Co. 1 lett. c)		
1) con un caso di positività accertato tra gli alunni/e presenti in classe	2) con due o piu' casi di positività' accertati tra gli alunni presenti in classe se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico.	
In presenza	In presenza	Didattica digitale integrata
Tutti gli studentesse eccetto lo studente/ssa risultato/a positivo/a	per coloro che diano dimostrazione di	Tutti gli altri studenti/sse,

	<p>avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo Per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale</p>	
<p>l'attività didattica prosegue con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni</p>	<p>Autosorveglianza l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni</p>	<p>quarantena precauzionale della durata di cinque giorni.</p>
<p>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19</p>	<p>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>	<p>per una durata di cinque giorni</p>
		<p>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati con l'</p> <p>Obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</p>

La condizione sanitaria degli alunni in autosorveglianza, di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, (primaria), e lettera c), numero 2), primo periodo, (secondaria) , puo' essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante **l'applicazione mobile** per la **verifica delle certificazioni verdi COVID-19** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalita' del presente comma e puo' essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

F.to La Dirigente Scolastica Prof.ssa Francisca Camero
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93*